

## STATUTO

### Art. 1- Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale e culturale "Noi Donne Insieme" con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.

La sua durata è illimitata.

### Art. 2 – Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- 1) il miglioramento della qualità della vita e dell'autonomia delle donne con interventi diversificati a seconda delle fasce di età;
- 2) il superamento della solitudine delle donne con un sostegno psicologico per la prevenzione e la riduzione del disagio femminile e della violenza alle donne;
- 3) l'integrazione multiculturale delle donne presenti nel territorio.

### Art. 3 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali:

- 1) iniziative che rispondono in maniera adeguata ai bisogni delle donne;
- 2) attività di aggregazione e socializzazione di tipo ludico, ricreativo, culturale e di sostegno psicologico;
- 3) convegni, dibattiti, mostre, seminari, corsi, viaggi per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

### Art. 4 – Ammissione dei Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del

richiedente nel quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmate dall' esercente la potestà.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata del Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente .

#### Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto, ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e sue successive modifiche, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire entro il termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I Soci che hanno perso la qualifica a causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

Art. 7 – Gli Organi Sociali.

1) Gli organi dell'Associazione sono:

2) l'Assemblea dei Soci;

3) il Consiglio Direttivo;

4) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice o fax o e-mail o telegramma agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) con avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente medesimo o in caso di sua assenza o impedimento da altro membro del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea.

Deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per la delibera di scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Nelle Assemblee il diritto di voto spetta ai Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega sia per l'Assemblea Ordinaria che per l'Assemblea Straordinaria ed ogni socio può rappresentare mediante delega scritta un solo altro socio. La Delega non può essere conferita a favore dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo;
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- 6) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- 7) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati per delega.

Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci presenti e qualora l'assemblea sia chiamata a deliberare circa l'esclusione o la non ammissione dei Soci.

Le discussioni e le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all'Assemblea, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci che ne potrà chiedere copia a proprie spese.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio residuo dell'associazione delibera con il voto favorevole dei ¾ dei Soci aventi diritto di voto sia intervenuti personalmente che tramite delega.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o qualora ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- 3) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 4) ammette i nuovi soci;
- 5) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- 6) nomina il Vice Presidente ed il Segretario;
- 7) può delegare alcune delle funzioni ad esso riservate ai propri componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti cariche:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo e lo presiede. Per particolari esigenze potrà delegare al Segretario parte delle Sue attribuzioni.

Art. 11 – Il Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 13 – I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### Art. 14 – Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il Fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art.15 – Scioglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 8.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori scelto anche tra i non soci.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l'organo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 , sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale , fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

#### Art. 16 – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.